

Codice A1602B

D.D. 29 gennaio 2025, n. 72

**Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, e contestuale verifica di valutazione di incidenza ambientale, di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, relativa al progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di Epicloridrina all'interno dello stabilimento chimico "Altair Chemical" di Pieve Vergonte (VB). Osservazioni di competenza .....**



**ATTO DD 72/A1602B/2025**

**DEL 29/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1602B - Emissioni e rischi ambientali**

**OGGETTO:** Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, e contestuale verifica di valutazione di incidenza ambientale, di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, relativa al progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di Epicloridrina all'interno dello stabilimento chimico "Altair Chemical" di Pieve Vergonte (VB). Osservazioni di competenza regionale.

Premesso che:

- con nota acquisita in data 6.12.2024 dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), la società Altair Chemical Srl ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativa al progetto di realizzazione, all'interno dello stabilimento esistente denominato "Altair Chemical" di Pieve Vergonte, di una nuova unità produttiva per la produzione di Epicloridrina e degli impianti ausiliari necessari al processo;
- il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, al punto 2 lett. h denominata "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)*";
- con nota prot. 238419 del 27 dicembre 2024, la Direzione generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale dedicato, con il conseguente avvio del procedimento statale, nel cui ambito la Regione è chiamata, nei successivi 30 giorni, ad esprimere le proprie osservazioni;
- in data 31 dicembre 2024, con nota prot. n. 221212/2024, il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha comunicato l'avvio da parte del MASE della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per l'impianto in oggetto e ha provveduto ad individuare, ai sensi della l.r. 13/2023 e come previsto dalla d.g.r. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, le strutture regionali componenti l'organo tecnico per lo svolgimento dell'istruttoria e il Settore Emissioni e rischi

ambientali della Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio, quale struttura responsabile del coordinamento delle funzioni regionali inerenti il presente procedimento;

Dato atto che, secondo quanto riportato nella nota del MASE, prot. 238419 del 27 dicembre 2024, sopra citata, il proponente:

- ha dichiarato nell'istanza che il progetto è localizzato nel Sito di Interesse Nazionale denominato "SIN PIEVE VERGONTE" e che gli interventi saranno realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;

- ha specificato che "il sito di bonifica è di competenza di ENI REWIND, proprietario del suolo, e che Altair Chemical occupa il sito in diritto di superficie e che risulta caratterizzato e dotato di progetto di Bonifica approvato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto prot. 4599/TRI/DI/B del 21/10/2013";

- ha dichiarato nell'istanza che il progetto "non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette, come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e. A tal proposito il proponente nello screening VInCA allegato all'istanza dichiara che i siti Natura 2000 SIC-ZCS IT1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" e

ZPS IT1140017 "Fiume Toce", ricadono parzialmente nell'area naturale protetta nazionale, come definita dalla L. 394/1991 denominata "Parco Nazionale della Val Grande" Codice EUAP 0014;

- ha segnalato, inoltre, che il progetto è soggetto alle disposizioni per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose ai sensi del d.lgs. 105/2015, dichiarando che in data 27/11/2024 il rapporto preliminare di sicurezza per l'acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) è stato depositato presso il Comitato tecnico regionale della Regione Piemonte c/o Direzione Regionale VV.F. del Piemonte, ai sensi dell'art.16 e dell'Allegato C al d.lgs.105/2015.

Considerato che:

- il progetto consiste nella realizzazione di un impianto chimico per la produzione di Epicloridrina (ECH), a partire da glicerina e acido cloridrico gassoso; l'Epicloridrina (nome comune del clorometilossirano) costituisce una importante materia prima per la produzione di polimeri, resine epossidiche, elastomeri sintetici, additivi nell'industria della carta, collanti e per la produzione di glicerolo; sono parte del progetto anche gli impianti di ossidazione chimica e termica dei flussi liquidi e gassosi generati dal processo di produzione dell'epicloridrina, e i servizi ausiliari necessari al processo, come il chiller per la produzione di acqua fredda, il nuovo cogeneratore, per la produzione di energia elettrica e termica, e le nuove caldaie, per la produzione di vapore; all'interno dello stabilimento Altair Chemical di Pieve Vergonte, il processo di produzione dell'Epicloridrina verrà integrato agli altri processi attualmente in esercizio; il progetto dell'impianto è dimensionato per permettere una produzione, a pieno regime, di circa 15.000 tonnellate all'anno di Epicloridrina;

- ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari;

- a seguito del deposito del progetto, non sono pervenute alla Regione osservazioni da parte del pubblico;

- risultano pervenute le seguenti comunicazioni da parte dei soggetti istituzionali interessati:

- nota prot. 2975 del 10 gennaio 2025 del Ministero della cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale – DiT Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio Servizio V – Tutela del paesaggio, in cui si chiede alla Soprintendenza ABAP di Novara di far pervenire direttamente al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica le proprie osservazioni,
- nota prot. 4214 del 13 gennaio 2025 della Provincia Verbano Cusio Ossola – Settore III assetto del territorio georisorse e tutela faunistica – servizio Rete Natura 2000 e forestazione, nella quale

si esprime giudizio di screening di incidenza ambientale favorevole e non si ravvisa la necessità di avviare la procedura di Valutazione di incidenza propriamente detta;

- nota del 15 gennaio 2025 del Ministero dell' Ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale economia e Bonifiche, nella quale si precisa che in caso di interventi in aree ricomprese nel perimetro del SIN, è necessario inquadrare le opere previste nelle cinque tipologie individuate dal DM n. 45/23 per la diversificazione della procedura in base al diverso regime giuridico;
- nota prot. 8721 del 21 gennaio 2025 di ARPA Piemonte, recante il contributo tecnico-scientifico a supporto dell'istruttoria dell'organo tecnico regionale.

Sulla base degli approfondimenti istruttori svolti dall'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate e dei pareri pervenuti nonché della documentazione presentata dal proponente, non emerge l'esigenza di assoggettare il progetto a procedimento di VIA di competenza statale, raccomandando allo stesso tempo, alla competente struttura del MASE, di richiedere al proponente specifici approfondimenti e integrazioni documentali, per consentire una compiuta valutazione del progetto, così come dettagliatamente illustrato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un'osservazione unitaria di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'articolo 5 del DPR 357/1997;
- il d.lgs. 105/2015;
- gli articoli 19 e 242-ter del d.lgs. 152/2006;
- la legge regionale 13/2023;
- la d.g.r. n. 14-8374 del 29/03/2024;

#### *determina*

- di proporre al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di non sottoporre a procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale il progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di Epicloridrina all'interno dello stabilimento chimico "Altair Chemical" di Pieve Vergonte (VB), presentato dalla società Altair Chemical Srl per le motivazioni e alle condizioni dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento ai temi delle emissioni in atmosfera e della qualità dell'aria;

- di proporre al MASE di richiedere al proponente specifici approfondimenti e integrazioni documentali, per consentire una compiuta valutazione del progetto, così come dettagliatamente illustrato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere al MASE e al Comune territorialmente interessato la presente determinazione dirigenziale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)  
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_1\_DD\_Epicloridrina.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, e contestuale verifica di valutazione di incidenza ambientale, di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, relativa al progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di Epicloridrina all'interno dello stabilimento chimico "Altair Chemical" di Pieve Vergonte (VB). Osservazioni di competenza regionale. [ID\_VIP: 13391]

1. Sommario	
2. Descrizione del progetto.....	2
3. Considerazioni generali.....	4
4. Qualità dell'aria.....	5
5. Rumore.....	7
6. Energia.....	8
7. Interferenze con il Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Ex Enichem" di Pieve Vergonte e aspetti riguardanti suolo e sottosuolo.....	8
8. Gestione acque reflue e meteoriche.....	9
9. Produzione rifiuti.....	10
10. Pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.....	10
11. Rete Natura 2000 e Forestazione.....	11

## 2. Descrizione del progetto

Il progetto in fase di valutazione è collocato all'interno dello stabilimento chimico esistente Altair Chemical S.r.l. nel territorio del Comune di Pieve Vergonte (VB). Attualmente lo stabilimento riceve e spedisce le merci principalmente via gomma e via ferrovia. L'intero complesso produttivo confina:

- a Nord con via Massari, lungo cui sono presenti abitazioni, aree di sosta, la stazione dell'infrastruttura ferroviaria e la strada provinciale num. 65;
- a Sud confina con terreni non edificati;
- a Est con la strada statale num. 33 del Sempione al di là della quale è presente il canale industriale Altair Chemical e il fiume Toce ed altre attività lavorative del comparto lapideo;
- a Nord-Est a circa 600 [m] dai confini dello stabilimento transita la linea ferroviaria Novara / Domodossola che poi prosegue verso la Svizzera;
- a Ovest con l'abitato di via Tredici Martiri lungo la quale sono presenti edifici abitativi di Pieve Vergonte (VB).
- A circa 500 [m] ad Est dallo stabilimento è presente il metanodotto Olanda – Italia.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova unità produttiva per la produzione di Epicloridrina (nome comune del clorometilossano, composto organico clorurato) nella quantità di 15.000 [t/anno]. Sono parte del progetto anche gli impianti di recupero prodotti decadenti, liquidi e gassosi, del processo di produzione dell'Epicloridrina, di purificazione della salamoia e i servizi ausiliari necessari al processo, come il chiller per la produzione di acqua refrigerata, il nuovo cogeneratore per la produzione di energia elettrica e calore tecnologico e le nuove caldaie per la produzione di vapore.

Dall'impianto di produzione dell'Epicloridrina si ottiene come sottoprodotto la salamoia NaCl, già utilizzata nello stabilimento come materia prima per la produzione di cloro e soda.

L'impianto Epicloridrina utilizzerà un processo produttivo basato sull'utilizzo della glicerina, sottoprodotto della produzione di biodiesel (largamente disponibile sul territorio nazionale anche a breve distanza dallo stabilimento), generalmente destinato a smaltimento, e cloro (prodotto dallo stabilimento Altair Chemical S.r.l.).

Come indicato nello Studio Preliminare Ambientale (SPA), le unità previste dal nuovo processo sono: unità di produzione dell'Epicloridrina, unità di trattamento e purificazione della salamoia, unità di ossidazione termica. Tali unità sono così costituite:


- Unità di produzione dell'Epicloridrina:
  - Unità di sintesi dell'HCl;
  - Sezione di clorazione del glicerolo;
  - Sezione di saponificazione dell'Epicloridrina;
  - Sezione di separazione dell'Epicloridrina dalla salamoia;
  - Sezione di purificazione dell'Epicloridrina.
- Unità di purificazione della salamoia:
  - Sezione di ossidazione ad alta pressione;
  - Sezione di recupero del catalizzatore.
- Unità di ossidazione termica:
  - Sezione di ossidazione termica;
  - Sezione di recupero termico;
  - Sezione di trattamento fumi.
- Sistemi ausiliari:

- Unità di compressione e liquefazione del cloro
- Unità di compressione idrogeno;
- Unità di produzione aria strumenti;
- Unità di produzione azoto;
- Unità di stoccaggio e compressione ossigeno;
- Gas naturale;
- Cogeneratore;
- Centrale termica;
- Chiller;
- Torre di raffreddamento.

Nella configurazione di progetto è prevista l'installazione di una nuova unità di cogenerazione, costituita da una turbina alimentata a gas naturale, della potenza di 17,5 [MWt], e da una caldaia a recupero, con post-bruciatore alimentato a gas naturale, della potenza di 2 [MWt], per la produzione di vapore e acqua calda ad uso dello stabilimento.

Viene indicato che contestualmente all'installazione, nello scenario di progetto, del nuovo cogeneratore, lo stabilimento procederà alla messa in riserva fredda della caldaia Bono della potenza di 14 [MWt]. Tale caldaia potrà essere riavviata solo in caso di prolungato fuori servizio del nuovo cogeneratore.

Nelle Figure 1 e 2 è riportato il perimetro dello stabilimento e le aree dell'impianto oggetto della valutazione.





Lo stabilimento Altair Chemical S.r.l. opera in forza alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Decreto 304/2021:

*Riesame complessivo del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare num. 221 del 12 dicembre 2012 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ss. Mn. Li, per l’esercizio dell’installazione della Hydrochem Italia S.r.l. (oggi Altair Chemical s.r.l.) sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB) – ID 123/10023 e successive modifiche e integrazioni, che sarà oggetto di istanza di riesame in forza di quanto previsto dal presente progetto.*

Lo stabilimento Altair Chemical S.r.l. è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”: a tale fine è stato predisposto il rapporto preliminare di sicurezza per l’acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), che è stato depositato presso il Comitato Tecnico Regionale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.16 e dell’Allegato C al D.Lgs. 105/2015.

L’area dello stabilimento Altair Chemical S.r.l. di Pieve Vergonte (VB), per effetto della legge 426/1998, risulta inserita fra le aree ad elevato rischio ambientale di interesse nazionale, per cui sono previsti interventi di bonifica. L’azienda Altair Chemical S.r.l. è proprietaria dei soli impianti ed occupa i terreni del sito industriale di Pieve Vergonte (VB) in diritto di superficie. La proprietà dei terreni è di ENI-REWIND S.p.A. a cui compete in via esclusiva l’obbligo di procedere alla bonifica del sito nonché l’onere e la caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee e di bonifica delle aree liberate dagli edifici industriali, una volta che, cessata la produzione, ne venga completata la loro dismissione e demolizione, in accordo al Piano Operativo di Bonifica (POB) approvato dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio della Tutela del Mare (MATTM) in data 21/10/2013 con Decreto prot. 4599/TRI/DI/B.

### 3. Considerazioni generali

In generale si osserva che lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) e i documenti a cui esso rimanda sono stati impostati per tutte le matrici senza considerare la notevole mole di dati specifici esistenti relativi a tutte le matrici indagate (rumore, qualità dell’aria, acque superficiali e sotterranee, vegetazione e fauna) all’inter-

no del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) attivato in seguito all'approvazione del POB per il Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Ex Enichem" di Pieve Vergonte (VB).

Le valutazioni proposte potrebbero, quindi, essere implementate e riviste alla luce di tali dati permettendo di definire in maniera più puntuale e corretta l'impatto del progetto sul territorio circostante per le varie componenti indagate.

Di seguito si riportano le osservazioni sugli aspetti ambientali specifici.

#### 4. Qualità dell'aria

La valutazione dell'impatto sulla matrice atmosfera è stata condotta attraverso uno studio modellistico di dispersione degli inquinanti. Sulla base di quanto riportato negli elaborati "Studio preliminare ambientale" e "Allegato A – Studio degli impatti sulla qualità dell'aria" datati novembre 2024 si effettuano le seguenti considerazioni:

- È stata correttamente riportata la normativa di settore. Secondo la vigente zonizzazione, di cui alla DGR 24-903 del 30 dicembre 2019, il territorio del Comune di Pieve Vergonte (VB) è inserito in zona di montagna – codice IT0121. E' stata analizzata la coerenza del nuovo progetto con il Piano Regionale di Qualità dell'Aria che costituisce lo strumento per la programmazione, coordinamento e controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria per la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. Il PRQA in vigore alla stesura del documento risultava quello definito dal D.C.R 25 marzo 2019, n. 364-6854; il Proponente ha inoltre analizzato la bozza del nuovo PRQA, approvata successivamente con D.C.R. 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783. La coerenza del progetto è stata valutata considerando le Azioni di piano che il PRQA individua nell'ambito delle attività produttive, considerando rilevanti per il progetto di Altair Chemical S.r.l. le misure Ind.M1.A1, Ind.M1.A2, Ind.M1.A3 e Ind.M2.A2. Si condivide la coerenza dell'attività con le direttive individuate dal Piano.
- Nell'assetto attuale dell'impianto sono presenti 11 punti emissivi costituiti da sorgenti di tipo convogliato. Per ogni punto, il Decreto 304/2021 di Riesame dell'AIA, ha fissato i limiti emissivi riportati nella tabella 3.2.61b dell'elaborato "Studio preliminare ambientale". Con la realizzazione del nuovo impianto per la produzione di Epicloridrina è prevista l'introduzione di 7 nuovi punti di emissione convogliata in atmosfera: due camini associati all'introduzione delle nuove caldaie per la produzione di vapore, un camino associato all'unità di ossidazione termica, uno associato all'unità di produzione dell'HCl, un camino associato allo scrubber di sicurezza e un camino associato al cogeneratore oltre al relativo camino di bypass di emergenza. Nelle tabelle 3.5.1a/b dell'elaborato citato sono indicate le caratteristiche di ogni nuovo punto emissivo mentre, nella figura 3.5.1a, lo loro localizzazione nell'impianto.
- La caratterizzazione meteorologia del sito è stata effettuata utilizzando i dati dal periodo 2019-2023 delle stazioni meteo di Anzino, Candoglia Toce, Domodossola, Fomarco, Mottac e Pizzanco gestite da ARPA Piemonte
- Lo stato attuale di qualità dell'aria è stato analizzato utilizzando i dati delle stazioni fisse della rete regionale di qualità dell'aria più vicine al sito di intervento, ossia le stazioni di Domodossola – Curotti, Pieve Vergonte – Industria e Omegna – Crusinallo, riportati nei rapporti annuali sulla QA redatti dalla scrivente Agenzia. A questi è stata aggiunta la campagna di monitoraggio per il PM10 effettuata da ARPA nel corso del 2019 in località Loro nel comune di Pieve Vergonte (VB). Non sono state considerate le valutazioni annuali di qualità dell'aria (VAQ) elaborate da ARPA Piemonte né le stime emissive IREA elaborate per il comune in analisi.
- Lo studio della dispersione in atmosfera degli inquinanti emessi dall'attività in oggetto è stata condotta attraverso il sistema modellistico CALPUFF che comprende il pre-processore meteorologico CALMET, il processore CALPUFF ed il post-processore CALPOST. Considerando la complessità del territorio in analisi si ritiene adatto il modello utilizzato.
- Il dominio di calcolo per il pre-processore meteorologico risulta di 30 [km] x 30 [km] con cella di forma quadrata e passo di 0.25 [km], mentre per CALPUFF il dominio risulta di 20 [km] x 20 [km], correttamente all'interno del dominio meteorologico, con passo 0.25 [km]. Per l'orografia sono stati utilizzati i

dati del servizio “Consultative Group for International Agriculture Research, mentre la caratterizzazione dell’uso del suolo è stata condotta con i dati del Progetto “CORINE LANDCOVER 2018” dell’ISPRA.

- Gli inquinanti presi in considerazione sono quelli normati da D.lgs. n.155/2010, ossia NO<sub>x</sub>, CO, PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub> e SO<sub>x</sub>, con l’aggiunta di PCDD/PCDF.
- Per la ricostruzione del campo tridimensionale di vento, tramite CALMET, sono stati utilizzati i dati dell’anno 2019 ricavati dalle centraline meteorologiche delle stazioni di Anzino, Candoglia Toce, Domodossola, Fomarco, Mottac e Pizzanco, gestite da ARPA Piemonte. In aggiunta sono stati considerati dati meteorologici di superficie acquistati da ARPA Piemonte relativamente ad un punto presso il sito di progetto, estratti dal modello meteorologico diagnostico “Minerve”. La rosa dei venti scaturita dal modello non è stata presentata, non risulta quindi possibile verificarne l’attendibilità.
- Sono stati considerati due scenari emissivi: quello “attuale autorizzato” e quello “futuro”. La valutazione modellistica, effettuata per ognuno degli scenari, tiene conto delle seguenti assunzioni conservative:
  - è stato considerato che l’impianto funzioni al carico massimo in modo continuativo per tutte ore dell’anno (8.760 [ore]), considerando una concentrazione degli inquinanti nei fumi pari al limite autorizzato/da autorizzare;
  - è stato assunto che le emissioni di Polveri siano equivalenti a quelle di PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub> e che quelle di NO<sub>x</sub> e SO<sub>x</sub> siano equivalenti a quelle di NO<sub>2</sub> e SO<sub>2</sub>.
  - nelle simulazioni non si è tenuto conto delle trasformazioni chimiche che coinvolgono gli inquinanti una volta immessi in atmosfera.
  - nelle simulazioni non sono stati attivati né il modulo di deposizione secca né quello di deposizione umida degli inquinanti, in modo da massimizzare le concentrazioni in aria.

Nello scenario “attuale autorizzato” lo studio è stato condotto simulando 4 delle sorgenti puntuali presenti (E06, E14, E55, E56), rappresentando lo stabilimento nella configurazione attualmente autorizzata dall’AIA. Lo scenario “futuro” è stato stimato aggiungendo ai camini simulati nello scenario attuale le nuove emissioni prodotte da:

- un termo ossidatore (sigla emissione E59);
- un cogeneratore alimentato a gas naturale della potenza di 19,5 [MWt] (sigla emissione E61);
- due caldaie a gas naturale, ciascuna della potenza di 2,99 MWt (sigle emissioni E62 e E63).

Per l’emissione E59 viene indicato che i valori emissivi in input al modello sono stati considerati analoghi al camino E06 già presente, mentre per le restanti sorgenti sono stati inseriti i limiti previsti dalla DD 12 dicembre 2022, n. 753 della Regione Piemonte.

- I risultati della simulazione sono stati correttamente riportati utilizzando gli indicatori di legge per tutti i parametri considerati, tranne per PCDD/PCDF dove è stata considerata la media annua, e mostrati in forma di mappe di concentrazione a livello del suolo. Le risultanze delle simulazioni mostrano, per tutti gli inquinanti considerati, un leggero incremento delle concentrazioni in aria nello scenario futuro rispetto a quello attuale. È stato effettuato anche il calcolo dell’impatto cumulato sommando, ai valori stimati nello scenario futuro, il fondo ambientale di riferimento costituito dai dati acquisiti nell’anno 2023 dalle stazioni di qualità dell’aria presenti nei dintorni del sito. I valori calcolati risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente.

La stima dell’impatto sulla qualità dell’aria è stata effettuata considerando la diffusione in atmosfera solo dei parametri normati dal D.lgs. 155/2010, con l’aggiunta dei PCDD/PCDF. In riferimento a questi la valutazione può essere considerata accettabile, tuttavia:

- Si ritiene che debbano essere attenzionati anche gli altri inquinanti, potenzialmente emessi dall’attività. Trattandosi di composti clorurati, considerata la presenza di recettori sensibili nei dintorni dell’impianto, sarebbe opportuno effettuare un approfondimento sia in termini di diffusione che di ricadute al suolo di tali composti. Si ritiene quindi che tale argomento vada approfondito o eventualmente argomentata la non trattazione.

- Nello studio non sono stati individuati i recettori sensibili presenti nei dintorni del sito, non sono state trattate eventuali emissioni di tipo diffuso o fuggitivo. Sarebbe opportuno valutare tali argomenti o motivare la scelta della loro mancata trattazione.
- Per quanto riguarda la fase di cantiere si ritengono accettabili le forme di contenimento delle emissioni polverulente proposte; tuttavia, si fa notare che vista la peculiarità del sito in analisi, situato all'interno del SIN di Pieve Vergonte (VB), gli scavi e la movimentazione di terre potrebbero portare alla diffusione in aria degli inquinanti oggetto di bonifica. Si suggerisce pertanto di presentare un approfondimento in merito.

In conclusione, la stima degli impatti sulla qualità dell'aria evidenzia che il peggioramento dei valori di concentrazione dei principali inquinanti derivante dall'aumento delle emissioni risulta circoscritto e limitato. Le emissioni maggiormente significative risultano essere quelle dell'inquinante NOX ma anche quest'ultima risulta essere limitata e circoscritta. Tuttavia si evidenzia che sarebbe opportuno fare riferimento, per essere maggiormente conservativi, alla media dei valori di concentrazione, o meglio ancora, al peggiore della serie, misurati negli ultimi 5 anni. Inoltre, sulle mappe di concentrazione non sono stati riportati gli eventuali ricettori sensibili presenti nelle zone in cui si osserva un aumento dei valori di concentrazione.

## 5. Rumore

Si è presa visione della Valutazione previsionale di impatto acustico datata 29 novembre 2024.

Dall'analisi della conformità della documentazione si può osservare quanto segue:

- Per la fase di esercizio sono state caratterizzate le sorgenti acustiche come funzionanti sulle 24 ore, indicando un livello di potenza sonora che sarà imposto come massimo raggiungibile dai macchinari in fase di loro acquisizione. Si concorda con tale procedura, anche se l'informazione secondo cui i livelli siano stati desunti basandosi "sulle indicazioni dei progettisti e della committente" appare generica; i livelli di potenza sonora (esposti nella tabella 5.3.1a) devono essere determinati sulla base di schede tecniche di macchinari, misurazioni presso altri impianti simili, ecc.
- Alcune sorgenti si trovano all'esterno, altre all'interno di fabbricati per cui viene definito un potere fonoisolante complessivo delle strutture ( $R_w$ ) pari a 32 [dB], ma non viene fornita una descrizione della struttura che determina tale potere fonoisolante.
- Relativamente al calcolo previsionale delle emissioni sonore, i risultati ottenuti mostrano livelli di emissione molto contenuti, compresi tra 33 e 38,5 [dB], a confine dello stabilimento. Sono stati forniti solo i livelli presso i ricettori (Figura 5.2.2a), ma non le mappature acustiche. Si ritiene opportuno che il proponente fornisca anche una simulazione completa sull'area di interesse.
- Per quanto attiene il rispetto dei limiti di immissione assoluta vengono riproposte alcune misure spot di circa 15 minuti, eseguite il 18-19 gennaio 2023 per verificare la compatibilità acustica del nuovo impianto per la produzione di soda e potassa. Si osserva che i livelli sono riferiti a tempi di misura, che, soprattutto sul periodo diurno, interferito da una sorgente variabile quale il traffico veicolare, risultano molto brevi per definire livelli acustici di rumori non stazionari. Il proponente dovrà effettuare una rivalutazione delle misure effettuate, tenendo conto anche dei dati già disponibili nell'ambito del Piano di monitoraggio ambientale e del Progetto operativo di bonifica.
- Considerando che le misure eseguite per definire il clima acustico locale ricomprendono l'azienda nella sua completezza senza tener conto di eventuali modifiche degli impianti successive all'entrata in vigore del DM 11/12/1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo), non è possibile stabilire il rispetto del limite di immissione differenziale. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare ministeriale del 6/9/2004, si ritiene che tale limite debba essere valutato almeno per l'impianto in progetto e quello di produzione di soda e potassa, considerando il livello residuo con questi due impianti inattivi.

Relativamente alla fase di cantiere il proponente:

- dovrà adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che

attraverso un'ideale e oculata organizzazione delle attività di cantiere; dovranno essere adottati gli accorgimenti contenuti nel paragrafo 5.5 del "Piano di monitoraggio ambientale" presentato.

- dovrà effettuare autocontrolli tramite misure fonometriche tese a verificare il rispetto dei limiti normativi presso i ricettori maggiormente interferiti, secondo quanto indicato nel "Piano di monitoraggio ambientale" presentato.
- dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento acustico comunale e, qualora necessario, dovrà essere valutata la possibilità di richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività in deroga ai limiti di immissione sonora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
- Nella fase di esercizio dovrà essere verificato il rispetto, oltre che dei limiti assoluti di zona, anche del limite differenziale con riferimento al recente impianto di produzione di soda e potassa e a quello in progetto.

## 6. Energia

Dall'analisi della conformità della documentazione si rileva che non è stato effettuato un calcolo esplicito [ $Potenza \times H \text{ annue lavoro} \times \text{rendimenti di sistema}$ ] che porta ai risultati indicati nella tabella del Bilancio Energetico di progetto (es. Tab. 4.3a R006\_1669916PPI\_SPA\_ECH\_All\_F\_SINCA).

La somma della produzione delle turbine di Megolo e Ceppo Morelli  $29.000 + 54.000 = 83.000$  MWh non corrisponde a quanto indicato in tabella Bilancio energetico pre intervento (es. Tab. 6.3.1a R006\_1669916PPI\_SPA\_ECH\_All\_F\_SINCA) e non vi è un calcolo esplicito che porta ai risultati indicati in detta tabella. Sono, quindi necessarie integrazioni in merito a quanto sopra indicato.

## 7. Interferenze con il Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Ex Enichem" di Pieve Vergonte e aspetti riguardanti suolo e sottosuolo.

Il Proponente ha compilato e reso disponibile l'allegato B riferito all'Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ricadendo l'intervento nell'ambito della perimetrazione del SIN "Ex Enichem" di Pieve Vergonte (VB) ("DD\_113\_2021\_all\_b\_art\_242ter\_dlgs152.pdf")

In proposito, si specifica che sono state rilevate diverse carenze nella compilazione del documento che non consentono il corretto inquadramento degli adempimenti necessari in relazione alle interferenze con il SIN.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- la modulistica presentata non sembra soddisfare il rispetto del Decreto Direttoriale del MASE n.459 del 29 novembre 2023. A titolo esemplificativo non è presente una chiara dichiarazione di esclusione del progetto nei rispetti degli interventi e delle opere ricadenti nelle fattispecie previste agli artt. 4 (Attività libere), 5 (Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata), 6 (Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito) e 7 (Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale) del Decreto 26 gennaio 2023, n. 45. Tale dichiarazione è opportuna per evidenziare la necessità di valutazione ai sensi dell'art.9 comma1 del DM 45/2023 nonché i necessari adempimenti da parte dell'Agenzia scrivente.
- l'Allegato B non risulta adeguatamente compilato in diverse delle sue parti. Il Proponente, in proposito, afferma di non essere in possesso della documentazione relativa al POB del SIN. Si ritiene che il Proponente debba acquisire la documentazione in oggetto in quanto indispensabile per valutare compiutamente le interferenze del proprio progetto con il SIN e comprenderne la fattibilità, verificando altresì la necessità di adottare specifiche tecniche progettuali. Si rammenta a tal proposito che l'art. 25 del DPR 120/2017 individua quale necessità che le attività di scavo siano effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. È opportuno, pertanto, incrociare le

informazioni ambientali disponibili (derivanti anche dalla caratterizzazione ambientale e dall'Analisi di Rischio) nei rispetti dell'ubicazione dell'opera, delle profondità di scavo e delle tipologie di fondazione. A titolo esemplificativo la realizzazione di una palificazione (peraltro citata nell'ambito del SIA) potrebbe comportare potenziale ostacolo a future attività di bonifica qualora la medesima dovesse intestarsi all'interno di suoli contaminati. Pertanto, premesso che, come già affermato, deve essere fatta chiarezza circa l'individuazione dell'opera nei rispetti della normativa vigente, potrebbe rendersi necessario effettuare ulteriori analisi ambientali di approfondimento sulle stesse aree già caratterizzate (elemento contemplato nell'ambito dell'art.25 del DPR120/2017) proprio per essere certi di non insistere con opere permanenti e inamovibili nell'ambito di matrici contaminate.

- Il Proponente afferma altresì che gli scavi non interferiranno con la falda, tuttavia in assenza di una chiara definizione della profondità delle fondazioni in relazione alle potenziali oscillazioni stagionali della superficie freatica, non è possibile assentire con certezza a tali conclusioni. Si rammenta che a valle del sito sono presenti due barriere idrauliche ai fini del contenimento della migrazione della contaminazione della falda acquifera.
- Sono stati infine identificati in mappa diversi interventi secondari, alcuni dei quali ricadono in prossimità di opere ed impianti attivi per la bonifica mediante tecniche di Air sparging e Soil Vapor Extraction. In assenza di una descrizione ed ubicazione precisa di tali interventi non è possibile esprimere valutazioni in merito

Poiché l'impianto è collocato all'interno del sito di interesse nazionale SIN di Pieve Vergonte, si rappresenta che la realizzazione di interventi e opere all'interno dei siti di interesse nazionale è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 gennaio 2023, n. 45 sono state distinte le diverse tipologie di interventi e di opere in funzione dell'impatto, anche potenziale, che possono esercitare sulle matrici ambientali e in funzione di specifiche caratteristiche dell'area interessata, con conseguente diversificazione della procedura di valutazione delle interferenze.

Si ritiene pertanto necessario che il progetto presentato dalla Altair Chemical Srl sia inquadrato nell'ambito di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 gennaio 2023 n. 45, con conseguente predisposizione della modulistica approvata con Decreto Direttoriale del MASE n. 459 del 29 novembre 2023.

Si ritiene altresì opportuno che le interferenze siano valutate acquisendo dalla società Eni Rewind SpA le informazioni ambientali necessarie, ottenute nel corso del procedimento di bonifica del SIN.

## 8. Gestione acque reflue e meteoriche

A livello autorizzativo per lo stabilimento esistente sono stati individuati n. 3 punti di scarico parziale relativi alla fognatura interna corrispondenti alle seguenti aree produttive:

- Scarico acque reflue provenienti da ciclo produttivo "Cloro Aromatici" (SF1);
- Scarico acque reflue provenienti da ciclo produttivo "Cloro Soda" (SF2);
- Scarico acque reflue provenienti dalla centrale termica (SF3).

Nella documentazione presentata il progetto non prevede l'introduzione di nuovi punti di scarico finale, precisando che ciascuna delle unità di processo previste dal progetto sarà dotata di un proprio sistema di raccolta dei liquidi, comprensivo di bacini di contenimento, con lo scopo di raccogliere eventuali effluenti liquidi derivanti da sversamenti o perdite accidentali, le acque meteoriche e i drenaggi.

Lo svuotamento dei bacini di contenimento avverrà attraverso delle pompe azionate manualmente.

A tal proposito, sarebbe necessario precisare la tipologia dei controlli previsti per decidere il destino di tali acque e quali requisiti devono avere per i primi due impieghi (impianto di ossidazione termica e produzione di vapore e riutilizzo in impianto) e indicare i volumi dei bacini di contenimento.

Si invita a valutare il recupero parziale o totale delle acque meteoriche dilavanti i tetti, ad esempio per l'alimentazione degli sciacqui dei servizi igienici, l'irrigazione di aree verdi e l'alimentazione di eventuali vasche antincendio (PTA 2021-Norme di Piano-Titolo III, art. 38, commi 1 e 2), qualora non riutilizzabili in impianto.

Risulta, inoltre, necessario indicare come vengono gestite attualmente le acque meteoriche delle aree di intervento (attualmente sembrano aree non pavimentate).

I dati di monitoraggio ambientale raccolti ed elaborati da ARPA Piemonte, indicano che la qualità del torrente Marmazza è monitorata ai sensi della Direttiva Acque in due siti a monte dello stabilimento, ed è attualmente in stato qualitativo ecologico e chimico buono.

A valle dello stabilimento è presente un punto di monitoraggio sul fiume Toce, classificato in stato qualitativo ecologico e chimico buono.

Dovrebbe essere affrontata la compatibilità della nuova lavorazione con la qualità dei corpi idrici Marmazza e Toce limitrofi al sito e recettori degli scarichi, sia da un punto di vista chimico che termico (acque di raffreddamento);

Nella documentazione dovrebbe essere meglio specificato se la produzione di epicloridrina comporti la produzione e la conseguente emissione di altri composti clorurati, intermedi di produzione o contaminanti involontari di processo, potenzialmente pericolosi per gli ambienti acquatici e la salute umana e come vengono trattati;

Nell'Allegato G (PMA) dello Studio Preliminare Ambientale, al punto 3.1.1.1.4 - Sezione E, delle 4 sezioni di produzione di derivati aromatici clorurati attualmente autorizzate dello stabilimento è citata genericamente anche la produzione di "miscele fluorurate". In virtù della vigente Legge regionale n. 25/21 Art. 74 (scarico di sostanze perfluoroalchiliche) è necessario specificare quali sostanze fluorurate vengano prodotte in tale sezione produttiva e quale sia il loro destino residuale.

Le attività produttive previste in progetto non devono peggiorare la condizione di qualità attuale delle acque a valle degli scarichi, in particolare sotto il profilo del pH, termico e degli inquinanti chimici.

## 9. Produzione rifiuti

Dall'attività di esercizio del nuovo impianto è prevista la produzione delle seguenti tipologie di rifiuti:

- Composti organici clorurati solidi, in corrispondenza dei filtri installati a valle della fase di saponificazione, è stimata una produzione settimanale di circa 20 kg di rifiuto;
- Composti clorurati organici e inorganici solidi, in corrispondenza dei filtri installati a valle dell'unità di purificazione della salamoia, è stimata una produzione settimanale di circa 25 kg di rifiuto;
- Eluato derivante dalla rigenerazione dei letti di resine a scambio ionico installati nell'unità di purificazione della salamoia, si generano circa 14.000 kg di rifiuto una volta al mese.

Al fine di una compiuta analisi dei potenziali impatti, si chiede di precisare le modalità di gestione e di stoccaggio delle tipologie di rifiuti sopra elencate, in considerazione che in progetto non sono previste nuove aree di stoccaggio rifiuti.

## 10. Pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

Lo stabilimento Altair Chemical è assoggettato alle disposizioni ai sensi del D.Lgs. n.105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" e a tale fine è stato predisposto il rapporto preliminare di sicurezza per l'acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), che è stato depositato presso il Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione dei Vigili del Fuoco del Piemonte ai sensi dell'art.16 e dell'Allegato C al D.Lgs.105/2015 presentata in data 27/11/2024.

Attualmente è stato individuato, dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco, il gruppo istruttore per la valutazione del rapporto preliminare di sicurezza, le cui attività sono ancora in corso.

Si segnala che sul sito del MITE non è presente l'allegato E relativo alle problematiche "Seveso" e pertanto non è possibile fare ulteriori approfondimenti in questa fase che saranno comunque effettuati nell'ambito dell'istruttoria CTR-NOF specifica.

## 11. Rete Natura 2000 e Forestazione

Relativamente alla tematica si riporta integralmente il contributo ricevuto dalla Provincia Verbano Cusio Ossola, Settore III Assetto del territorio, Georisorse e Tutela Faunistica:

*“per quanta di competenza, il progetto non si ritiene suscettibile di determinare incidenze significative su habitat e specie per i quali i siti Natura 2000 "Fiume Toce" e "Greto dei Torrente Toce" (di cui la Provincia e soggetto gestore) sono stati costituiti.*

*Pertanto, si esprime giudizio di screening di incidenza favorevole e non si ravvisa la necessita di avviare la procedura di Valutazione di incidenza appropriata.*

*Si segnala, a titolo collaborativo, che nell'area di indagine indicata dal proponente, e presente anche il Parco Nazionale della Val Grande, non indicato nella documentazione agli atti.”*